

Legge regionale 8 agosto 2008, n. 25
Costituzione Società per azioni in *house* «Portanova».
(BUR n. 16 del 16 agosto 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 agosto 2008)

Art. 1
(Costituzione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 dello Statuto regionale è costituita la Società per azioni in *house* «Portanova» a capitale interamente regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite del Segretariato Generale del Consiglio regionale, cura gli adempimenti finalizzati alla costituzione della Società.
3. Alla Società è affidato il compito di gestire alcuni servizi strumentali all'attività assembleare, da esternalizzare, individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 124 del 27 dicembre 2007, nonché con determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 425 del 28 maggio 2008.
4. La Società per azioni in *house* «Portanova» opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 223/06.

Art. 2
(Contratti di servizio)

1. I rapporti tra il Consiglio regionale e la Società per azioni in *house* «Portanova» sono regolati da uno o più contratti di servizio.

Art. 3
(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sul capitolo 4, articolo 1, del Bilancio del Consiglio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.